

Messaggio 1896

Concernente l' adattamento delle leggi cantonali al nuovo diritto sull' adozione in conseguenza della legge federale che modifica il Codice civile svizzero del 30 giugno 1972 entrata in vigore il 1. aprile 1973

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

1. Le norme del Codice civile concernenti l' adozione sono state modificate in modo radicale dalla legge federale del 30 giugno 1972 (adozione e art. 321, FF 1972 I 1739).

Secondo il nuovo diritto, il figlio adottivo è parificato interamente al figlio legittimo e dopo l' adozione sarà considerato giuridicamente come tale. Egli acquista così il cognome dei genitori adottivi e, se l' adozione è avvenuta mentre era minorenne, anche la loro cittadinanza. Lo stato giuridico di figlio legittimo ha effetti affinché sugli altri rapporti, in particolare riguardo al diritto di successione e all' obbligo di assistenza. Di conseguenza, cessa la relazione di filiazione esistente tra il figlio ed i suoi genitori e con ciò i reciproci diritti successori e gli obblighi d' assistenza, a meno che un coniuge adotti il figlio dell' altro coniuge. L' adozione giuridicamente valida non può più essere revocata.

2. I nuovi articoli 268 (competenza per pronunciare l' adozione) e 269 c (vigilanza sul collocamento degli adottanti) richiedono delle disposizioni cantonali complementive d' organizzazione.

L' art. 268 cpv. 1, infatti, a differenza dell' articolo 267 cpv. 1 abrogato, conferisce la competenza a pronunciare l' adozione all' Autorità cantonale; va da sé che può essere giudiziaria o amministrativa, unica o decentralizzata.

L' art. 269 c) obbliga poi i Cantoni a esercitare la vigilanza sul collocamento degli adottandi, prescrivendo una speciale autorizzazione per chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione. L' art. 269 richiede poi che si designa l' Autorità competente a giudicare le contestazioni.

3. Le modifiche forse più importanti vanno apportate alla LAC. Si propone anzitutto di riconoscere il Consiglio di Stato quale Autorità competente a pronunciare l' adozione. Tale scelta è giustificata dal fatto che l' istruttoria per l' adozione è curata da servizi amministrativi.

Appare quindi opportuno, sull' esempio di altri Cantoni, affidare alla suprema Autorità cantonale detta competenza. Questo Consiglio si propone di affidare l' istruttoria al Dipartimento dell' interno, Autorità di vigilanza sullo Stato civile, il quale raccoglie i preavvisi ed i consensi dei diversi settori interessati, in particolare del Dipartimento opere sociali e dell' Autorità tutoria.

In secondo luogo, analogamente a quanto previsto dall' art. 77 del Regolamento sulle tutele e curatele, per la procedura d' interdizione, si propone che eventuali contestazioni giudiziarie, a' sensi dell' art. 269 1, segnatamente nei casi in cui non fu richiesto il consenso prescritto per legge (265 2: dell' adottando capace di discernimento; 265 c) cpv. 1 cfr. 1 : del genitore d' ignota dimora o durevolmente incapace di discernimento; 266 2: del coniuge dell' adottando), siano deferite in via di appello, al Tribunale di appello: pensiamo che debba essere la I.a Camera civile ad occuparsene. A nostro avviso, la conferma della norma attuale (art. 419 CPC), che prevede il ricorso al pretore del Comune di domicilio dei genitori adottivi, reintrodurrebbe una dispersione regionale che sembra contraria allo spirito della legge, senza presentare il vantaggio di garantire al ricorrente il suo giudice naturale, dato che raramente il domicilio dei genitori adottandi coinciderebbe con quello del ricorrente.

L' art. 269 c) impone ai Cantoni di vigilare sull' attività di coloro che si occupano a titolo professionale del collocamento di bambini in vista dell' adozione. L' autorizzazione rappresenta l' elemento più importante della vigilanza.

Occorre subito precisare, contrariamente a quanto si possa desumere dal testo italiano della legge federale, che tale vigilanza è voluta solo per adottandi minorenni. Essa non comprende però gli adottandi minorenni affidati a famiglie in vista dell' adozione.

In modo più restrittivo di quanto preveda la norma federale, tenuto conto della delicatezza e dell' importanza di tale funzione, si propone di estendere l' obbligo dell' autorizzazione anche a chi si occupa di questi collocamenti a titolo non

professionale. Tale estensione è peraltro auspicata nel messaggio del Consiglio federale all' Assemblea federale.

L' autorizzazione concessa nel Cantone permette pure il collocamento di minori in altri Cantoni.

Si reputa quindi opportuno adeguare la legge per la protezione della maternità, dell' infanzia, della fanciullezza e dell' adolescenza.

Secondo l' ordinanza del Consiglio federale, attualmente in preparazione, entra in considerazione per esercitare tale vigilanza, solo un' Autorità cantonale unica: essa sarà pertanto designata dallo scrivente Consiglio unitamente alle necessarie modifiche dei regolamenti.

Gli articoli 4 bis e 46 bis della legge sull' acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell' attinenza comunale del 10 ottobre 1961 devono essere abrogati in quanto tali norme sono già contenute nell' art. 267 a) (diritto di cittadinanza).

Ovviamente l' art. 14 della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 deve essere modificato in quanto contrasta con lo statuto giuridico dell' adottato minorenne che acquista di diritto la cittadinanza dei genitori adottivi. La norma rimane in vigore unicamente per l' adottato maggiorenne.

Le modifiche dell' art. 419 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 e dell' art. 10 della legge sulla tariffa notarile del 12 febbraio 1965 non necessitano di particolari commenti, in quanto logica conseguenza del nuovo ordinamento.

4. Le leggi cantonali che devono pertanto essere adattate al nuovo diritto sono le seguenti:

1. Legge di applicazione e complemento del CCS del 18 aprile 1911 (LAC);
2. Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC);
3. Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 (LMI);
4. Legge sull' acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell' attinenza comunale del 10 ottobre 1961 (LC);
5. Legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 (LOP);
6. Legge sulla tariffa notarile del 12 febbraio 1965 (LTN).

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Lafranchi

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE CANTONALE

di applicazione della legge federale del 30 giugno 1972 che modifica il Codice civile svizzero (del)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale 30 giugno 1972 che modifica il Codice civile svizzero (adozione e art. 321);

- visto il messaggio 11 maggio 1973 n. 1896 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge d'applicazione e di complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

1. L' art. 2 secondo capoverso, cifra 5 è abrogato.

2. L' art. 16 terzo capoverso è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 16 cpv. 3

Esso è inoltre competente:

1. per l' autorizzazione a cambiare il nome (30 cpv. 1);
2. per l' istanza di scioglimento di un' associazione (78);
3. per la dispensa di età per il matrimonio (96 cpv. 2);
4. per l' autorizzazione a contrarre matrimonio tra parenti adottivi eccetto che in linea retta (art. 100 cpv. 2);
5. per modificare, dietro proposta dell' Autorità di vigilanza il fine o l' organizzazione di una fondazione o gli oneri che ne pregiudicano il fine (85 e 86);
6. per pronunciare l' adozione (268);
7. per la sorveglianza dei sorteggi per i titoli emessi per serie ed annullamenti di titoli estratti (882);
8. per l' autorizzazione del pegno sul bestiame (885) ed in genere del prestito a pegno (907 e 915);
9. per l' autorizzazione ad istituti di credito fondiario (916);
10. per ottenere l' esecuzione di donazioni che interessano lo Stato (246 cpv. 2 CO).

3. Al capitolo terzo sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) le lettere A e seguenti sono modificate come segue:

- A. Adozione
(art. 264 CCS)
- B. Potestà dei genitori
(art. 273 CCS)
- C. Ricerca della paternità
(art. 307 CCS)
- D. Procedura d' interdizione
(art. 373 CCS)
- E. Tutela dei condannati, volontaria e inabilitazione
- F. Dell' organizzazione della tutela
(art. 361 CCS)
- G. Nomina del tutore, del curatore e dell' assistente
- H. Amministrazione della tutela
(art. 398 e 430 CCS)
- I. Asili di famiglia
(art. 349 CCS)

b) l' art. 38 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 38

Competenza

Il Consiglio di Stato è competente per pronunciare l' adozione (268).

c) è introdotto un nuovo art. 38 a del seguente tenore:

Art. 38. a

Contestazione

1. L' adozione può essere contestata giudizialmente in via di appello al Tribunale d' appello.
2. L' appello non ha effetto sospensivo salvo che il presidente della Camera non disponga altrimenti.

d) la numerazione degli articoli è modificata nel senso che l' art. 38 sin qui in vigore diventa 39 e così di seguito fino al vigente art. 41 compreso; l' art. 42 sin qui in vigore diventa art. 42 a.

Art. 2

L'art. 419 primo capoverso del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 419 cpv. 1

Procedura ordinaria

Le azioni di nullità di matrimonio, di opposizione allo stesso, di divorzio o di separazione personale e quelle di riconoscimento o di disconoscimento della paternità e di contestazione della legittimazione sono proposte e trattate secondo la procedura ordinaria, riservate le norme del CCS.

Art. 3

Nella legge per la protezione della maternità, dell'infanzia della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 è introdotto un nuovo art. 1 quater del seguente tenore:

Art. 1. quaterVigilanza sul collocamento degli adottandi

1. Lo Stato provvede inoltre alla vigilanza sul collocamento degli adottandi minorenni.
2. Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o non professionale o in relazione alla sua professione deve avere un' autorizzazione.
3. Sono stabilite in via di regolamento le condizioni per il collocamento degli adottandi e quelle per la concessione dell' autorizzazione agli enti e alle persone di cui al secondo capoverso.

Art. 4

Sono abrogati gli art. 4 bis e 46 bis della legge sull' acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell' attinenza comunale del 10 ottobre 1961.

Art. 5

L' art. 14 della legge organica patriziale del 29 gennaio 1962 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 14Adozione

L' adozione di un maggiorenne non comporta né l' acquisto né la perdita dello stato di patrizio.

Art. 6

E' abrogata la lettera b) dell' art. 10 della legge sulla tariffa notarile del 12 febbraio 1965.

Art. 7

1. Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2. Il Consiglio di Stato ne fissa la data d' entrata in vigore.